



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2021/14

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. Al Segretario generale

Al Direttore ufficio 3 SEGEN

Al Direttore Ufficio 1 DGSAF

Al Direttore Ufficio 6 DGSAAF

Al Direttore Ufficio 8 DGSAF

IZS delle Venezie

Centro di referenza nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR.

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto che sostituisce il dispositivo DGSAF n. protocollo 27237 del 22/11/2021. La mappa delle zone di protezione e sorveglianza istituite intorno ai focolai sarà pubblicata e mantenuta costantemente aggiornata sul sito istituzionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio 3

Dr. Luigi Ruocco

*F.to * Dott. Luigi Ruocco*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera c) e l'articolo 56;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare “*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*”, per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – lruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il proprio dispositivo prot. DGSAF 27237 del 22/11/2021 avente ad oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Istituzione di ZUR “che ha ampliato la Zona di Ulteriore Restrizione prevista dal dispositivo n. 25660 del 05/11/2021;

VISTI i resoconti delle riunioni della Unità di crisi centrale tenutesi il 30 novembre 7 e il 14 dicembre 2021 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, della DGISAN, del Segretariato Generale, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, del Centro di riferimento nazionale per l’influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie, del Covepi presso l’IZSAM di Teramo, dell’IZSLER di Brescia nella quale sono state discusse nuove strategie di intervento negli allevamenti avicoli alla luce di ulteriori conferme di focolai di influenza aviaria in diverse località della provincia di Verona, Padova e Brescia;

CONSIDERATO che nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati nelle province di Mantova, Cremona, Vicenza e Udine, zone ad alta densità avicola;

CONSIDERATO che ulteriori casi di influenza aviaria ad alta patogenicità continuano ad essere segnalati in diverse regioni italiane;

CONSIDERATA la necessità di adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del virus dell’influenza aviaria nelle Regioni Veneto e Lombardia ed evitare il suo ingresso in altre regioni ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri nonché rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare la regolamentazione dell’accasamento del pollame come definito dal decreto legislativo n. 9/2010 , articolo 2, comma 1, lettera d), nella ZUR per ridurre il più possibile la pressione biologica nell’area interessata ed evitare una ulteriore diffusione dell’epidemia;

RITENUTO quindi di dover riorganizzare e potenziare le misure previste dalla citata nota prot. n. 27237 del 22/11/2021 nella Zona di Ulteriore Restrizione;

CONSIDERATO che secondo quanto riferito dal Centro di Riferenza Nazionale per l’Influenza Aviaria il focolaio in provincia di Rimini riguarda un allevamento rurale e quello in provincia di Udine deriva molto probabilmente da nuova introduzione da selvatici senza apparenti connessioni con i focolai del Veneto e della Lombardia;

RITENUTO pertanto di non includere nella ZUR i focolai delle provincie di Udine e di Rimini;

RITENUTO alla luce della mutata situazione epidemiologica di dover consentire alle Asl territorialmente competenti di avvalersi della possibilità di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR))

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, in aggiunta alle zone di protezione e sorveglianza già istituite intorno ai focolai, è istituita una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al presente dispositivo. Nell'ambito della ZUR sono identificate tre distinte aree: area ad altissimo rischio (Allegato 1, parte a), area ad alto rischio (Allegato 1, parte b), area a medio rischio (Allegato 1, parte c).

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale ubicate nella ZUR siano applicate le seguenti misure:

- a. effettuazione del censimento del pollame negli allevamenti industriali;
- b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per aspetti strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, essi devono essere confinati in altro edificio o luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende come già previsto dalla Nota Ministeriale prot. n. 23818 del 15/10/2021;
- c. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- d. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3 al presente dispositivo;
- e. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
- f. devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, in particolare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita un'accurata pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

3. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui alla lettera b) del comma 2 si applica anche al settore rurale e agli allevamenti non commerciali.

4. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili.

5. Nel territorio della ZUR è sospesa la pratica dell' utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. E' inoltre vietato il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna.

Articolo 2

(Ulteriori misure nella ZUR Allegato 1 parte a e parte b)

1. E' vietato l'accasamento di pollame negli allevamenti situati nelle zone protezione e di sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai e nei comuni ricadenti nella ZUR riportati nell'Allegato 1, parte a) e parte b) (ad altissimo e ad alto rischio) al presente dispositivo.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma negli allevamenti situati nei comuni ricadenti nell'Allegato 1, parte b), ad accezione degli allevamenti inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza, il Ministero della salute, su richiesta della Regione competente per territorio, può concedere l'autorizzazione all'accasamento, previo parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRNIA). Il parere del CRNIA dovrà tenere conto anche della situazione epidemiologica, della collocazione geografica e della densità di allevamenti avicoli nell'area interessata dall'accasamento. La Regione territorialmente competente dovrà inviare, unitamente alla richiesta e al programma di accasamento, una valutazione favorevole dell'applicazione dei requisiti di biosicurezza verificati dai Servizi veterinari localmente competenti. Il Ministero della salute in accordo con il CRNIA e le Regioni definirà parametri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra

3. Gli accasamenti del pollame negli allevamenti situati nei comuni ricadenti nell'Allegato 1, parte c), ad eccezione di quelli inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza sono consentiti alle condizioni di cui al successivo articolo 3 e previa presentazione di una programmazione degli accasamenti da parte delle filiere basata su criteri definiti dal Ministero della Salute, in accordo con il CRNIA e le Regioni.

4. Le filiere e tutti gli operatori dovranno programmare l'attività degli incubatoi tenendo conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:

- a. l'invio del pollame agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico;
- b. prima dell'invio il pollame deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo, per la ricerca del virus, nelle 48 ore precedenti il primo carico. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, è necessario che effettui ulteriori prelievi sui morti e sui malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente;
- c. per quanto riguarda la macellazione di tacchini da carne e broiler, gli impianti di macellazione devono essere situati all'interno del territorio di cui all'Allegato 1, parte a) e parte b) e comunque all'interno della ZUR. Per quanto riguarda le altre specie di pollame, la macellazione dovrà essere effettuata all'interno della ZUR (Allegato 1, parte a, parte b e parte c). Eventuali invii per macellazione al di fuori del territorio di cui all'allegato 1, parte a) e parte b) o comunque della ZUR dovranno essere valutate dalle Regioni interessate;

d. la movimentazione da vita del pollame e degli altri volatili in cattività , dagli allevamenti della zona di cui al presente articolo, deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo. Il prelievo dei campioni e la visita clinica devono essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico. L'allevamento di destinazione (ad eccezione degli allevamenti di galline ovaiole) deve essere vuoto. Dopo l'accasamento deve essere effettuato un controllo a cadenza settimanale con la raccolta di almeno 5 morti, il controllo deve essere effettuato per tre volte consecutive. Le movimentazioni di animali da vita, al di fuori del territorio di cui all'elenco dell'Allegato 1, parte a) e parte b) (altissimo e alto rischio), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

6. La macellazione del pollame, presente negli allevamenti ricadenti nella ZUR, deve avvenire sulla base di una programmazione settimanale effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e deve tenere conto delle capacità di macellazione degli impianti disponibili.

Articolo 3 (Ulteriori misure nella ZUR)

1. Le movimentazioni di pollame dal territorio di cui all'Allegato 1, parte c), verso il macello è consentita esclusivamente previa visita clinica da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico e prelievi per la ricerca del virus, di cui all'allegato 2, da ripetersi ogni 48 ore fino al completamento del carico Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente.

2. Le movimentazioni da vita di pollame e altri volatili in cattività in entrata nel territorio di cui all'Allegato 1 parte c) e in uscita dal territorio di cui all'Allegato 1, parte c), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

Articolo 4 (Monitoraggio della malattia)

1. Negli allevamenti di ovaiole situati nel territorio di cui all'Allegato 1, parte a), il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà garantire il prelievo di campioni su almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria.

2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018, ma non ricomprese nel territorio della ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, ogni 21 giorni, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti di pollame (galline ovaiole e tacchini sopra i 30 gg) .

3. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente gli aumenti della mortalità e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente , dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus su almeno 5 volatili morti e 20 ammalati per capannone, nel caso in cui non fosse presente la numerosità prevista

dal presente campionamento, deve essere effettuato il campionamento su tutti i morti e su tutti i soggetti ammalati presenti.

Articolo 5

(Misure di controllo nei territori a rischio)

1. Nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, a eccezione delle aree contenute nella ZUR, l'invio del pollame al macello, deve avvenire previa visita clinica effettuata 48 ore antecedenti il primo carico con effettuazione del campionamento come indicato in Allegato 2.

2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è sospesa la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio-

3. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto come già previsto dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento.

4. E' sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

5. Sono vietate fiere, mostre e mercati di volatili nel territorio delle zone a rischio .

Articolo 6

(Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari ufficiali e persone estranee negli allevamenti.

2. La Regione territorialmente competente per territorio, in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, sentito il Ministero della Salute, può delegare funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali all'interno della ZUR ivi comprese le zone di sorveglianza e protezione limitatamente alla durata della ZUR stessa.

Articolo 7

(Separazione funzionale)

Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti

Articolo 8 (Misure di biosicurezza)

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare, le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

- a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento;
- b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento e l'allevatore deve garantire individuare singolarmente e correttamente registrare tutto il personale impiegato nell'attività.

Articolo 9 (Misure di biosicurezza per l'attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche)

1. Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell'area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l'attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio)
- d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE prot. n. 56437 de l'8/12/2021.

f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

Articolo 10
(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente Dispositivo si applica immediatamente e resta in vigore fino al 31 gennaio 2022.
2. Il presente dispositivo, che sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme", annulla e sostituisce il dispositivo DGSAF prot. n. 27237 del 22/11/2021 e può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione.


Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
***Dott. Pierdaveide Lecchini**



Allegato 1

Mappa ZUR



NB: La rappresentazione dei focolai è aggiornata al 17/12/2021

Parte a: elenco comuni ad altissimo rischio

Comune	Regione	Provincia	Codice ISTAT	note_
Acquafredda	Lombardia	Brescia	017001	
Alfianello	Lombardia	Brescia	017004	EST A21
Bagnolo Mella	Lombardia	Brescia	017009	EST A21
Bassano Bresciano	Lombardia	Brescia	017013	EST A21
Borgosatollo	Lombardia	Brescia	017021	EST A21
Brescia	Lombardia	Brescia	017029	SUD A4, EST A21
Calcinato	Lombardia	Brescia	017032	SUD A4
Calvisano	Lombardia	Brescia	017034	
Carpinedolo	Lombardia	Brescia	017039	
Castenedolo	Lombardia	Brescia	017043	SUD A4
Cigole	Lombardia	Brescia	017053	
Desenzano del Garda	Lombardia	Brescia	017067	SUD A4
Fiesse	Lombardia	Brescia	017071	
Gambara	Lombardia	Brescia	017073	
Ghedi	Lombardia	Brescia	017078	
Gottolengo	Lombardia	Brescia	017080	
Isorella	Lombardia	Brescia	017086	
Leno	Lombardia	Brescia	017088	EST A21
Lonato del Garda	Lombardia	Brescia	017092	SUD A4
Manerbio	Lombardia	Brescia	017103	EST A21
Mazzano	Lombardia	Brescia	017107	SUD A4
Milzano	Lombardia	Brescia	017108	
Montichiari	Lombardia	Brescia	017113	
Montirone	Lombardia	Brescia	017114	EST A21
Pavone del Mella	Lombardia	Brescia	017137	
Poncarale	Lombardia	Brescia	017147	EST A21
Pontevedico	Lombardia	Brescia	017149	EST A21
Pozzolengo	Lombardia	Brescia	017151	SUD A4
Pralboino	Lombardia	Brescia	017152	
Remedello	Lombardia	Brescia	017160	
Rezzato	Lombardia	Brescia	017161	SUD A4
San Gervasio Bresciano	Lombardia	Brescia	017172	EST A21
San Zenone Naviglio	Lombardia	Brescia	017173	EST A21
Seniga	Lombardia	Brescia	017177	
Visano	Lombardia	Brescia	017203	
Acquanegra sul Chiese	Lombardia	Mantova	020001	
Asola	Lombardia	Mantova	020002	
Bozzolo	Lombardia	Mantova	020007	NORD SP64 ex SS10
Canneto sull'Oglio	Lombardia	Mantova	020008	
Casalmoro	Lombardia	Mantova	020010	

Casaloldo	Lombardia	Mantova	020011	
Casalromano	Lombardia	Mantova	020012	
Castel Goffredo	Lombardia	Mantova	020015	
Castelbelforte	Lombardia	Mantova	020013	
Castellucchio	Lombardia	Mantova	020016	NORD SP64 ex SS10
Castiglione delle Stiviere	Lombardia	Mantova	020017	
Cavriana	Lombardia	Mantova	020018	
Ceresara	Lombardia	Mantova	020019	
Curtatone	Lombardia	Mantova	020021	NORD SP64 ex SS10
Gazoldo degli Ippoliti	Lombardia	Mantova	020024	
Goito	Lombardia	Mantova	020026	
Guidizzolo	Lombardia	Mantova	020028	
Mantova	Lombardia	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10
Marcaria	Lombardia	Mantova	020031	NORD SP64 ex SS10
Mariana Mantovana	Lombardia	Mantova	020032	
Marmirolo	Lombardia	Mantova	020033	
Medole	Lombardia	Mantova	020034	
Monzambano	Lombardia	Mantova	020036	
Piubega	Lombardia	Mantova	020041	
Ponti sul Mincio	Lombardia	Mantova	020044	
Porto Mantovano	Lombardia	Mantova	020045	
Redondesco	Lombardia	Mantova	020048	
Rodigo	Lombardia	Mantova	020051	
Roverbella	Lombardia	Mantova	020053	
San Giorgio Bigarello	Lombardia	Mantova	020057	NORD SP64 ex SS10
Solferino	Lombardia	Mantova	020063	
Volta Mantovana	Lombardia	Mantova	020070	
Abano Terme	Veneto	Padova	028001	
Albignasego	Veneto	Padova	028003	SUD A13
Arquà Petrarca	Veneto	Padova	028005	
Baone	Veneto	Padova	028009	
Barbona	Veneto	Padova	028010	
Battaglia Terme	Veneto	Padova	028011	
Boara Pisani	Veneto	Padova	028012	OVEST A13
Borgo Veneto	Veneto	Padova	028107	
Carceri	Veneto	Padova	028022	
Casale di Scodosia	Veneto	Padova	028027	
Castelbaldo	Veneto	Padova	028029	
Cervarese Santa Croce	Veneto	Padova	028030	
Cinto Euganeo	Veneto	Padova	028031	
Due Carrare	Veneto	Padova	028106	OVEST A13
Este	Veneto	Padova	028037	
Galzignano Terme	Veneto	Padova	028040	
Granze	Veneto	Padova	028043	
Legnaro	Veneto	Padova	028044	OVEST A

Lozzo Atestino	Veneto	Padova	028047	
Maserà di Padova	Veneto	Padova	028048	OVEST A13
Masi	Veneto	Padova	028049	
Megliadino San Vitale	Veneto	Padova	028052	
Merlara	Veneto	Padova	028053	
Mestrino	Veneto	Padova	028054	SUD A4
Monselice	Veneto	Padova	028055	OVEST A13
Montagnana	Veneto	Padova	028056	
Montegrotto Terme	Veneto	Padova	028057	
Noventa Padovana	Veneto	Padova	028058	SUD A4, OVEST A13
Ospedaletto Euganeo	Veneto	Padova	028059	
Padova	Veneto	Padova	028060	SUD A4, NORD A13
Pernumia	Veneto	Padova	028061	
Piacenza d'Adige	Veneto	Padova	028062	
Ponso	Veneto	Padova	028067	
Ponte San Nicolò	Veneto	Padova	028069	NORD A13
Pozzonovo	Veneto	Padova	028070	OVEST A13
Rovolon	Veneto	Padova	028071	
Rubano	Veneto	Padova	028072	SUD A4
Saccolongo	Veneto	Padova	028073	
Sant'Elena	Veneto	Padova	028083	
Sant'Urbano	Veneto	Padova	028084	
Selvazzano Dentro	Veneto	Padova	028086	
Solesino	Veneto	Padova	028087	OVEST A13
Stanghella	Veneto	Padova	028088	
Teolo	Veneto	Padova	028089	
Torreglia	Veneto	Padova	028092	
Urbana	Veneto	Padova	028095	
Veggiano	Veneto	Padova	028096	
Vescovana	Veneto	Padova	028097	OVEST A13
Vighizzolo d'Este	Veneto	Padova	028098	
Vigonza	Veneto	Padova	028100	SUD A4, OVEST A13
Villa Estense	Veneto	Padova	028102	
Villafranca Padovana	Veneto	Padova	028103	SUD A4
Vo'	Veneto	Padova	028105	
Albaredo d'Adige	Veneto	Verona	023002	
Angiari	Veneto	Verona	023003	
Arcole	Veneto	Verona	023004	
Belfiore	Veneto	Verona	023007	
Bevilacqua	Veneto	Verona	023008	
Bonavigo	Veneto	Verona	023009	
Boschi Sant'Anna	Veneto	Verona	023010	
Bovolone	Veneto	Verona	023012	
Buttapietra	Veneto	Verona	023016	
Caldiero	Veneto	Verona	023017	SUD A4
Casaleone	Veneto	Verona	023019	

Castagnaro	Veneto	Verona	023020	
Castel d'Azzano	Veneto	Verona	023021	
Castelnuovo del Garda	Veneto	Verona	023022	SUD A4
Cerea	Veneto	Verona	023025	
Cologna Veneta	Veneto	Verona	023027	
Colognola ai Colli	Veneto	Verona	023028	SUD A4
Concamarise	Veneto	Verona	023029	
Erbè	Veneto	Verona	023032	
Gazzo Veronese	Veneto	Verona	023037	
Isola della Scala	Veneto	Verona	023040	
Isola Rizza	Veneto	Verona	023041	
Lavagno	Veneto	Verona	023042	SUD A4
Legnago	Veneto	Verona	023044	
Minerbe	Veneto	Verona	023048	
Monteforte d'Alpone	Veneto	Verona	023050	SUD A4
Mozzecane	Veneto	Verona	023051	
Nogara	Veneto	Verona	023053	
Nogarole Rocca	Veneto	Verona	023054	
Oppeano	Veneto	Verona	023055	
Palù	Veneto	Verona	023056	
Peschiera del Garda	Veneto	Verona	023059	SUD A4
Povegliano Veronese	Veneto	Verona	023060	
Pressana	Veneto	Verona	023061	
Ronco all'Adige	Veneto	Verona	023064	
Roverchiara	Veneto	Verona	023065	
Roveredo di Guà	Veneto	Verona	023066	
Salizole	Veneto	Verona	023068	
San Bonifacio	Veneto	Verona	023069	SUD A4
San Giovanni Lupatoto	Veneto	Verona	023071	SUD A4
San Martino Buon Albergo	Veneto	Verona	023073	SUD A4
San Pietro di Morubio	Veneto	Verona	023075	
Sanguinetto	Veneto	Verona	023072	
Soave	Veneto	Verona	023081	SUD A4
Sommacampagna	Veneto	Verona	023082	SUD A4
Sona	Veneto	Verona	023083	SUD A4
Sorgá	Veneto	Verona	023084	
Terrazzo	Veneto	Verona	023085	
Trevenueolo	Veneto	Verona	023088	
Valeggio sul Mincio	Veneto	Verona	023089	
Verona	Veneto	Verona	023091	SUD A4
Veronella	Veneto	Verona	023092	
Vigasio	Veneto	Verona	023094	
Villa Bartolomea	Veneto	Verona	023095	
Villafranca di Verona	Veneto	Verona	023096	
Zevio	Veneto	Verona	023097	

Zimella	Veneto	Verona	023098	
Agugliaro	Veneto	Vicenza	024001	
Albettone	Veneto	Vicenza	024002	
Alonte	Veneto	Vicenza	024003	
Altavilla Vicentina	Veneto	Vicenza	024004	EST A4
Arcugnano	Veneto	Vicenza	024006	SUD A4
Asigliano Veneto	Veneto	Vicenza	024010	
Barbarano Mossano	Veneto	Vicenza	024124	
Brendola	Veneto	Vicenza	024015	EST A4
Campiglia dei Berici	Veneto	Vicenza	024022	
Castegnero	Veneto	Vicenza	024027	
Gambellara	Veneto	Vicenza	024043	SUD A4
Grisignano di Zocco	Veneto	Vicenza	024046	SUD A4
Grumolo delle Abbadesse	Veneto	Vicenza	024047	SUD A4
Longare	Veneto	Vicenza	024051	
Lonigo	Veneto	Vicenza	024052	
Montebello Vicentino	Veneto	Vicenza	024060	EST A4
Montecchio Maggiore	Veneto	Vicenza	024061	EST A4
Montegalda	Veneto	Vicenza	024064	
Montegaldella	Veneto	Vicenza	024065	
Nanto	Veneto	Vicenza	024071	
Noventa Vicentina	Veneto	Vicenza	024074	
Orgiano	Veneto	Vicenza	024075	
Pojana Maggiore	Veneto	Vicenza	024079	
Sarego	Veneto	Vicenza	024098	
Sossano	Veneto	Vicenza	024102	
Torri di Quartesolo	Veneto	Vicenza	024108	SUD A4
Val Liona	Veneto	Vicenza	024123	
Vicenza	Veneto	Vicenza	024116	SUD A4
Villaga	Veneto	Vicenza	024117	
Zovencedo	Veneto	Vicenza	024121	

Parte b: elenco comuni ad alto rischio

Comune	Regione	Provincia	Codice ISTAT	note_
Alfianello	Lombardia	Brescia	017004	OVEST A21
Azzano Mella	Lombardia	Brescia	017008	
Bagnolo Mella	Lombardia	Brescia	017009	OVEST A21
Barbariga	Lombardia	Brescia	017011	
Bassano Bresciano	Lombardia	Brescia	017013	OVEST A21
Borgosatollo	Lombardia	Brescia	017021	OVEST A21
Brescia	Lombardia	Brescia	017029	SUD A4, OVEST A21
Capriano del Colle	Lombardia	Brescia	017037	
Castegnato	Lombardia	Brescia	017040	
Castel Mella	Lombardia	Brescia	017042	
Cazzago San Martino	Lombardia	Brescia	017046	
Dello	Lombardia	Brescia	017066	
Erbusco	Lombardia	Brescia	017069	
Flero	Lombardia	Brescia	017072	
Leno	Lombardia	Brescia	017088	OVEST A21
Lograto	Lombardia	Brescia	017091	
Longhena	Lombardia	Brescia	017093	
Mairano	Lombardia	Brescia	017099	
Manerbio	Lombardia	Brescia	017103	OVEST A21
Montirone	Lombardia	Brescia	017114	OVEST A21
Offlaga	Lombardia	Brescia	017122	
Ospitaletto	Lombardia	Brescia	017127	
Passirano	Lombardia	Brescia	017136	
Poncarale	Lombardia	Brescia	017147	OVEST A21
Pontevico	Lombardia	Brescia	017149	OVEST A21
Roncadelle	Lombardia	Brescia	017165	SUD A4
Rovato	Lombardia	Brescia	017166	
San Gervasio Bresciano	Lombardia	Brescia	017172	OVEST A21
San Zeno Naviglio	Lombardia	Brescia	017173	OVEST A21
Torbole Casaglia	Lombardia	Brescia	017186	
Travagliato	Lombardia	Brescia	017188	
Verolanuova	Lombardia	Brescia	017195	
Verolavecchia	Lombardia	Brescia	017196	
Cappella de' Picenardi	Lombardia	Cremona	019014	
Cicognolo	Lombardia	Cremona	019030	
Corte de' Cortesi con Cignone	Lombardia	Cremona	019032	
Corte de' Frati	Lombardia	Cremona	019033	
Gabbioneta-Binanuova	Lombardia	Cremona	019045	

Gadesco-Pieve Delmona	Lombardia	Cremona	019046	
Grontardo	Lombardia	Cremona	019050	
Isola Dovarese	Lombardia	Cremona	019053	
Malagnino	Lombardia	Cremona	019056	
Olmeneta	Lombardia	Cremona	019063	
Ostiano	Lombardia	Cremona	019064	
Persico Dosimo	Lombardia	Cremona	019068	
Pescarolo ed Uniti	Lombardia	Cremona	019069	
Pessina Cremonese	Lombardia	Cremona	019070	
Pozzaglio ed Uniti	Lombardia	Cremona	019077	
Robecco d'Oglio	Lombardia	Cremona	019085	
Scandolara Ripa d'Oglio	Lombardia	Cremona	019093	
Torre de' Picenardi	Lombardia	Cremona	019107	
Vescovato	Lombardia	Cremona	019113	
Volongo	Lombardia	Cremona	019114	
Bagnolo San Vito	Lombardia	Mantova	020003	
Borgo Mantovano	Lombardia	Mantova	020072	
Borgo Virgilio	Lombardia	Mantova	020071	
Borgocarbonara	Lombardia	Mantova	020073	
Bozzolo	Lombardia	Mantova	020007	SUD SP64 ex SS10
Castel d'Ario	Lombardia	Mantova	020014	
Castellucchio	Lombardia	Mantova	020016	SUD SP64 ex SS10
Commessaggio	Lombardia	Mantova	020020	
Curtatone	Lombardia	Mantova	020021	SUD SP64 ex SS10
Dosolo	Lombardia	Mantova	020022	
Gazzuolo	Lombardia	Mantova	020025	
Gonzaga	Lombardia	Mantova	020027	
Magnacavallo	Lombardia	Mantova	020029	
Mantova	Lombardia	Mantova	020030	SUD SP64 ex SS10
Marcaria	Lombardia	Mantova	020031	SUD SP64 ex SS10
Moglia	Lombardia	Mantova	020035	
Motteggiana	Lombardia	Mantova	020037	
Ostiglia	Lombardia	Mantova	020038	
Pegognaga	Lombardia	Mantova	020039	
Poggio Rusco	Lombardia	Mantova	020042	
Pomponesco	Lombardia	Mantova	020043	
Quingentole	Lombardia	Mantova	020046	
Quistello	Lombardia	Mantova	020047	
Rivarolo Mantovano	Lombardia	Mantova	020050	
Roncoferraro	Lombardia	Mantova	020052	
Sabbioneta	Lombardia	Mantova	020054	
San Benedetto Po	Lombardia	Mantova	020055	
San Giacomo delle Segnate	Lombardia	Mantova	020056	
San Giorgio Bigarello	Lombardia	Mantova	020057	SUD SP64 ex SS10
San Giovanni del Dosso	Lombardia	Mantova	020058	
San Martino dall'Argine	Lombardia	Mantova	020059	

Schivenoglia	Lombardia	Mantova	020060	
Sermide e Felonica	Lombardia	Mantova	020061	
Serravalle a Po	Lombardia	Mantova	020062	
Sustinente	Lombardia	Mantova	020064	
Suzzara	Lombardia	Mantova	020065	
Viadana	Lombardia	Mantova	020066	
Villimpenta	Lombardia	Mantova	020068	
Limena	Veneto	Padova	028045	SUD A4
Affi	Veneto	Verona	023001	
Badia Calavena	Veneto	Verona	023005	
Bardolino	Veneto	Verona	023006	
Bosco Chiesanuova	Veneto	Verona	023011	
Brentino Belluno	Veneto	Verona	023013	
Brenzone sul Garda	Veneto	Verona	023014	
Bussolengo	Veneto	Verona	023015	
Caldiero	Veneto	Verona	023017	NORD A4
Caprino Veronese	Veneto	Verona	023018	
Castelnuovo del Garda	Veneto	Verona	023022	NORD A4
Cavaion Veronese	Veneto	Verona	023023	
Cazzano di Tramigna	Veneto	Verona	023024	
Cerro Veronese	Veneto	Verona	023026	
Cognola ai Colli	Veneto	Verona	023028	NORD A4
Costermano sul Garda	Veneto	Verona	023030	
Dolcè	Veneto	Verona	023031	
Erbezzo	Veneto	Verona	023033	
Ferrara di Monte Baldo	Veneto	Verona	023034	
Fumane	Veneto	Verona	023035	
Garda	Veneto	Verona	023036	
Grezzana	Veneto	Verona	023038	
Illasi	Veneto	Verona	023039	
Lavagno	Veneto	Verona	023042	NORD A4
Lazise	Veneto	Verona	023043	
Malcesine	Veneto	Verona	023045	
Marano di Valpolicella	Veneto	Verona	023046	
Mezzane di Sotto	Veneto	Verona	023047	
Montecchia di Crosara	Veneto	Verona	023049	
Monteforte d'Alpone	Veneto	Verona	023050	NORD A4
Negrar di Valpolicella	Veneto	Verona	023052	
Pastrengo	Veneto	Verona	023057	
Pescantina	Veneto	Verona	023058	
Peschiera del Garda	Veneto	Verona	023059	NORD A4
Rivoli Veronese	Veneto	Verona	023062	
Roncá	Veneto	Verona	023063	
Roverè Veronese	Veneto	Verona	023067	
San Bonifacio	Veneto	Verona	023069	NORD A4
San Giovanni Ilarione	Veneto	Verona	023070	

San Giovanni Lupatoto	Veneto	Verona	023071	NORD A4
San Martino Buon Albergo	Veneto	Verona	023073	NORD A4
San Mauro di Saline	Veneto	Verona	023074	
San Pietro in Cariano	Veneto	Verona	023076	
San Zeno di Montagna	Veneto	Verona	023079	
Sant'Ambrogio di Valpolicella	Veneto	Verona	023077	
Sant'Anna d'Alfaedo	Veneto	Verona	023078	
Selva di Progno	Veneto	Verona	023080	
Soave	Veneto	Verona	023081	NORD A4
Sommacampagna	Veneto	Verona	023082	NORD A4
Sona	Veneto	Verona	023083	NORD A4
Torri del Benaco	Veneto	Verona	023086	
Tregnago	Veneto	Verona	023087	
Velo Veronese	Veneto	Verona	023090	
Verona	Veneto	Verona	023091	NORD A4
Vestenanova	Veneto	Verona	023093	

Parte c: elenco comuni a medio rischio

Comune	Regione	Provincia	Codice ISTAT	note_
Antegnate	Lombardia	Bergamo	016010	
Bagnatica	Lombardia	Bergamo	016018	SUD A4
Barbata	Lombardia	Bergamo	016019	
Bolgare	Lombardia	Bergamo	016028	SUD A4
Calcinato	Lombardia	Bergamo	016043	
Calcio	Lombardia	Bergamo	016044	
Castelli Calepio	Lombardia	Bergamo	016062	SUD A4
Cavernago	Lombardia	Bergamo	016066	
Chiuduno	Lombardia	Bergamo	016073	SUD A4
Cividate al Piano	Lombardia	Bergamo	016076	
Cortenuova	Lombardia	Bergamo	016083	
Costa di Mezzate	Lombardia	Bergamo	016084	SUD A4
Covo	Lombardia	Bergamo	016087	
Fara Olivana con Sola	Lombardia	Bergamo	016097	
Fontanella	Lombardia	Bergamo	016101	
Ghisalba	Lombardia	Bergamo	016113	
Grumello del Monte	Lombardia	Bergamo	016120	SUD A4
Isso	Lombardia	Bergamo	016122	
Martinengo	Lombardia	Bergamo	016133	
Mornico al Serio	Lombardia	Bergamo	016141	
Palosco	Lombardia	Bergamo	016157	
Pumenengo	Lombardia	Bergamo	016177	
Romano di Lombardia	Lombardia	Bergamo	016183	
Seriate	Lombardia	Bergamo	016198	SUD A4
Telgate	Lombardia	Bergamo	016212	SUD A4
Torre Pallavicina	Lombardia	Bergamo	016217	
Adro	Lombardia	Brescia	017002	
Bedizzole	Lombardia	Brescia	017014	
Berlingo	Lombardia	Brescia	017015	
Borgo San Giacomo	Lombardia	Brescia	017020	
Brandico	Lombardia	Brescia	017026	
Calcinato	Lombardia	Brescia	017032	NORD A4
Calvagese della Riviera	Lombardia	Brescia	017033	
Castelcovati	Lombardia	Brescia	017041	

Castrezzato	Lombardia	Brescia	017045	
Chiari	Lombardia	Brescia	017052	
Coccaglio	Lombardia	Brescia	017056	
Cologne	Lombardia	Brescia	017059	
Comezzano-Cizzago	Lombardia	Brescia	017060	
Corte Franca	Lombardia	Brescia	017062	
Corzano	Lombardia	Brescia	017064	
Desenzano del Garda	Lombardia	Brescia	017067	NORD A4
Gavardo	Lombardia	Brescia	017077	
Iseo	Lombardia	Brescia	017085	
Leno	Lombardia	Brescia	017088	
Lonato del Garda	Lombardia	Brescia	017092	NORD A4
Maclodio	Lombardia	Brescia	017097	
Manerba del Garda	Lombardia	Brescia	017102	
Mazzano	Lombardia	Brescia	017107	NORD A4
Moniga del Garda	Lombardia	Brescia	017109	
Monticelli Brusati	Lombardia	Brescia	017112	
Muscoline	Lombardia	Brescia	017116	
Nuvolento	Lombardia	Brescia	017119	
Nuvolera	Lombardia	Brescia	017120	
Ome	Lombardia	Brescia	017123	
Orzinuovi	Lombardia	Brescia	017125	
Orzivecchi	Lombardia	Brescia	017126	
Padenghe sul Garda	Lombardia	Brescia	017129	
Paderno Franciacorta	Lombardia	Brescia	017130	
Paitone	Lombardia	Brescia	017132	
Palazzolo sull'Oglio	Lombardia	Brescia	017133	SUD A4
Polpenazze del Garda	Lombardia	Brescia	017145	
Pompiano	Lombardia	Brescia	017146	
Pontoglio	Lombardia	Brescia	017150	
Pozzolengo	Lombardia	Brescia	017151	NORD A4
Prevalle	Lombardia	Brescia	017155	
Provaglio d'Iseo	Lombardia	Brescia	017156	
Quinzano d'Oglio	Lombardia	Brescia	017159	
Roccafranca	Lombardia	Brescia	017162	
Rodengo Saiano	Lombardia	Brescia	017163	
Rudiano	Lombardia	Brescia	017167	
San Paolo	Lombardia	Brescia	017138	
Sirmione	Lombardia	Brescia	017179	
Soiano del Lago	Lombardia	Brescia	017180	
Trenzano	Lombardia	Brescia	017190	
Urago d'Oglio	Lombardia	Brescia	017192	
Villachiera	Lombardia	Brescia	017200	

Acquanegra Cremonese	Lombardia	Cremona	019001	
Annicco	Lombardia	Cremona	019003	
Azzanello	Lombardia	Cremona	019004	
Bonemerse	Lombardia	Cremona	019006	
Bordolano	Lombardia	Cremona	019007	
Calvatone	Lombardia	Cremona	019009	
Camisano	Lombardia	Cremona	019010	
Cappella Cantone	Lombardia	Cremona	019013	
Casalbuttano ed Uniti	Lombardia	Cremona	019016	
Casale Cremasco-Vidolasco	Lombardia	Cremona	019017	
Casaletto di Sopra	Lombardia	Cremona	019019	
Casalmaggiore	Lombardia	Cremona	019021	
Casalmorano	Lombardia	Cremona	019022	
Castel Gabbiano	Lombardia	Cremona	019024	
Casteldidone	Lombardia	Cremona	019023	
Castelleone	Lombardia	Cremona	019025	
Castelverde	Lombardia	Cremona	019026	
Castelvisconti	Lombardia	Cremona	019027	
Cella Dati	Lombardia	Cremona	019028	
Cingia de' Botti	Lombardia	Cremona	019031	
Crema	Lombardia	Cremona	019035	EST fiume Serio
Cremona	Lombardia	Cremona	019036	
Crotta d'Adda	Lombardia	Cremona	019038	
Cumignano sul Naviglio	Lombardia	Cremona	019039	
Derovere	Lombardia	Cremona	019040	
Fiesco	Lombardia	Cremona	019043	
Formigara	Lombardia	Cremona	019044	
Genivolta	Lombardia	Cremona	019047	
Gerre de' Caprioli	Lombardia	Cremona	019048	
Gombito	Lombardia	Cremona	019049	
Grumello Cremonese ed Uniti	Lombardia	Cremona	019051	
Gussola	Lombardia	Cremona	019052	
Izano	Lombardia	Cremona	019054	
Madignano	Lombardia	Cremona	019055	
Martignana di Po	Lombardia	Cremona	019057	
Montodine	Lombardia	Cremona	019059	EST fiume Serio
Motta Baluffi	Lombardia	Cremona	019061	
Offanengo	Lombardia	Cremona	019062	
Paderno Ponchielli	Lombardia	Cremona	019065	
Piadena Drizzona	Lombardia	Cremona	019116	
Pieve d'Olmi	Lombardia	Cremona	019074	
Pieve San Giacomo	Lombardia	Cremona	019075	

Pizzighettone	Lombardia	Cremona	019076	
Ricengo	Lombardia	Cremona	019079	
Ripalta Arpina	Lombardia	Cremona	019080	
Rivarolo del Re ed Uniti	Lombardia	Cremona	019083	
Romanengo	Lombardia	Cremona	019086	
Salvirola	Lombardia	Cremona	019087	
San Bassano	Lombardia	Cremona	019088	
San Daniele Po	Lombardia	Cremona	019089	
San Giovanni in Croce	Lombardia	Cremona	019090	
San Martino del Lago	Lombardia	Cremona	019091	
Scandolara Ravara	Lombardia	Cremona	019092	
Sesto ed Uniti	Lombardia	Cremona	019095	
Solarolo Rainerio	Lombardia	Cremona	019096	
Soncino	Lombardia	Cremona	019097	
Soresina	Lombardia	Cremona	019098	
Sospiro	Lombardia	Cremona	019099	
Spinadesco	Lombardia	Cremona	019100	
Spineda	Lombardia	Cremona	019101	
Stagno Lombardo	Lombardia	Cremona	019103	
Ticengo	Lombardia	Cremona	019104	
Tornata	Lombardia	Cremona	019106	
Torricella del Pizzo	Lombardia	Cremona	019108	
Trigolo	Lombardia	Cremona	019110	
Voltido	Lombardia	Cremona	019115	
Agna	Veneto	Padova	028002	
Albignasego	Veneto	Padova	028003	NORD A13
Anguillara Veneta	Veneto	Padova	028004	
Arre	Veneto	Padova	028006	
Arzergrande	Veneto	Padova	028007	
Bagnoli di Sopra	Veneto	Padova	028008	
Boara Pisani	Veneto	Padova	028012	EST A13
Bovolenta	Veneto	Padova	028014	
Brugine	Veneto	Padova	028015	
Campodoro	Veneto	Padova	028018	
Candiana	Veneto	Padova	028021	
Cartura	Veneto	Padova	028026	
Casalserugo	Veneto	Padova	028028	
Codevigo	Veneto	Padova	028033	
Conselve	Veneto	Padova	028034	
Correzzola	Veneto	Padova	028035	
Due Carrare	Veneto	Padova	028106	EST A13
Gazzo	Veneto	Padova	028041	
Legnaro	Veneto	Padova	028044	EST A4

Maserá di Padova	Veneto	Padova	028048	EST A13
Mestrino	Veneto	Padova	028054	NORD A4
Monselice	Veneto	Padova	028055	EST A13
Noventa Padovana	Veneto	Padova	028058	SUD A4, EST A13
Padova	Veneto	Padova	028060	SUD A4, SUD A13
Pernumia	Veneto	Padova	028061	
Piazzola sul Brenta	Veneto	Padova	028063	
Piove di Sacco	Veneto	Padova	028065	
Polverara	Veneto	Padova	028066	
Ponte San Nicolò	Veneto	Padova	028069	SUD A13
Pontelongo	Veneto	Padova	028068	
Pozzonovo	Veneto	Padova	028070	EST A13
Rubano	Veneto	Padova	028072	NORD A4
San Pietro Viminario	Veneto	Padova	028079	
Sant'Angelo di Piove di Sacco	Veneto	Padova	028082	
Saonara	Veneto	Padova	028085	
Solesino	Veneto	Padova	028087	EST A13
Stanghella	Veneto	Padova	028088	
Terrassa Padovana	Veneto	Padova	028090	
Tribano	Veneto	Padova	028094	
Vescovana	Veneto	Padova	028097	EST A13
Vigonza	Veneto	Padova	028100	SUD A4, EST A13
Villafranca Padovana	Veneto	Padova	028103	NORD A4
Adria	Veneto	Rovigo	029001	
Ariano nel Polesine	Veneto	Rovigo	029002	
Arquá Polesine	Veneto	Rovigo	029003	
Badia Polesine	Veneto	Rovigo	029004	
Bagnolo di Po	Veneto	Rovigo	029005	
Bergantino	Veneto	Rovigo	029006	
Bosaro	Veneto	Rovigo	029007	
Calto	Veneto	Rovigo	029008	
Canaro	Veneto	Rovigo	029009	
Canda	Veneto	Rovigo	029010	
Castelguglielmo	Veneto	Rovigo	029011	
Castelmassa	Veneto	Rovigo	029012	
Castelnovo Bariano	Veneto	Rovigo	029013	
Ceneselli	Veneto	Rovigo	029014	
Ceregnano	Veneto	Rovigo	029015	
Corbola	Veneto	Rovigo	029017	
Costa di Rovigo	Veneto	Rovigo	029018	
Crespino	Veneto	Rovigo	029019	
Ficarolo	Veneto	Rovigo	029021	
Fiesso Umbertiano	Veneto	Rovigo	029022	
Frassinelle Polesine	Veneto	Rovigo	029023	
Fratte Polesine	Veneto	Rovigo	029024	

Gaiba	Veneto	Rovigo	029025	
Gavello	Veneto	Rovigo	029026	
Giacciano con Baruchella	Veneto	Rovigo	029027	
Guarda Veneta	Veneto	Rovigo	029028	
Lendinara	Veneto	Rovigo	029029	
Loreo	Veneto	Rovigo	029030	
Lusia	Veneto	Rovigo	029031	
Melara	Veneto	Rovigo	029032	
Occhiobello	Veneto	Rovigo	029033	
Papozze	Veneto	Rovigo	029034	
Pettorazza Grimani	Veneto	Rovigo	029035	
Pincara	Veneto	Rovigo	029036	
Polesella	Veneto	Rovigo	029037	
Pontecchio Polesine	Veneto	Rovigo	029038	
Porto Tolle	Veneto	Rovigo	029039	
Porto Viro	Veneto	Rovigo	029052	
Rosolina	Veneto	Rovigo	029040	
Rovigo	Veneto	Rovigo	029041	
Salara	Veneto	Rovigo	029042	
San Bellino	Veneto	Rovigo	029043	
San Martino di Venezze	Veneto	Rovigo	029044	
Stienta	Veneto	Rovigo	029045	
Taglio di Po	Veneto	Rovigo	029046	
Trecenta	Veneto	Rovigo	029047	
Villadose	Veneto	Rovigo	029048	
Villamarzana	Veneto	Rovigo	029049	
Villanova del Ghebbo	Veneto	Rovigo	029050	
Villanova Marchesana	Veneto	Rovigo	029051	
Campagna Lupia	Veneto	Venezia	027002	
Campolongo Maggiore	Veneto	Venezia	027003	
Camponogara	Veneto	Venezia	027004	
Cavarzere	Veneto	Venezia	027006	
Chioggia	Veneto	Venezia	027008	
Cona	Veneto	Venezia	027010	
Dolo	Veneto	Venezia	027012	SUD A4
Fiesso d'Artico	Veneto	Venezia	027014	
Fossò	Veneto	Venezia	027017	
Mira	Veneto	Venezia	027023	SUD A57 - Tangenziale di Mestre
Mirano	Veneto	Venezia	027024	SUD A57 - Tangenziale di Mestre
Pianiga	Veneto	Venezia	027028	SUD A4
Stra	Veneto	Venezia	027039	

Venezia	Veneto	Venezia	027042	SUD A57, SUD dell'abitato di Burano nella Laguna di Venezia
Vigonovo	Veneto	Venezia	027043	
Arzignano	Veneto	Vicenza	024008	
Brendola	Veneto	Vicenza	024015	OVEST A4
Camisano Vicentino	Veneto	Vicenza	024021	
Chiampo	Veneto	Vicenza	024029	
Gambellara	Veneto	Vicenza	024043	NORD A4
Grisignano di Zocco	Veneto	Vicenza	024046	NORD A4
Grumolo delle Abbadesse	Veneto	Vicenza	024047	NORD A4
Montebello Vicentino	Veneto	Vicenza	024060	OVEST A4
Montecchio Maggiore	Veneto	Vicenza	024061	OVEST A4
Montorso Vicentino	Veneto	Vicenza	024068	
Torri di Quartesolo	Veneto	Vicenza	024108	NORD A4
Zermeghedo	Veneto	Vicenza	024120	

Allegato 2

Procedure e modalità di campionamento

Il set di campioni standard per i test virologici **nella ZUR Allegato 1 parte a)** è costituito da:

- i. Almeno 30 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 150 per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali per capannone
- iii. Il campionamento dagli animali morti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - invio delle teste *oppure*
 - una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone

Il set di campioni standard per i test virologici **nella ZUR Allegato 1 parte b) e c)** è costituito da:

- iv. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- v. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali per capannone
- vi. Il campionamento dagli animali morti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - invio delle teste *oppure*
 - una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Il set di campioni standard per i test virologici **nelle aree a rischio A e B** è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali per capannone
- iii. Il campionamento dagli animali morti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - invio delle teste *oppure*
 - una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 3

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti *antipiume* o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.